

## EMERGENZA CORONAVIRUS

### **IL DECRETO “LIQUIDITÀ”**

aggiornamento alla data del [9 aprile 2020](#)

#### **1) Quali sono le finalità del c.d. Decreto “Liquidità”?**

Il Decreto Liquidità – ovvero il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (“*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”) – prevede meccanismi di garanzie statali e di sospensione di tasse e contributi al fine di assicurare flussi di liquidità e l’operatività alle imprese travolte dall’emergenza coronavirus.

Inoltre, il Decreto Liquidità non solo apporta modifiche rilevanti anche alla disciplina societaria (in tema, ad esempio, di continuità aziendale, bilanci e finanziamento soci) e al settore della giustizia e delle procedure concorsuali, ma rafforza anche il meccanismo del c.d. “golden power”.

In particolare, con il Decreto Liquidità, vengono stanziati 400 miliardi di euro, di cui 200 miliardi di garanzie sui prestiti e 200 miliardi per l’export, che vanno a sommarsi ai 350 miliardi già previsti dal Decreto Cura Italia (per un esame di quest’ultimo, si rinvia alle [precedenti circolari dello Studio De André](#)).

## 2) *Quali sono gli ambiti di intervento del Decreto “Liquidità”?*

Il Decreto Liquidità interviene con misure specifiche in cinque principali ambiti, di seguito elencati:

- a) accesso al credito e sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti;
- b) misure per garantire la continuità delle aziende;
- c) rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria;
- d) misure fiscali e contabili;
- e) ulteriori disposizioni riguardanti i termini relativi al settore giustizia.

Nella presente circolare verranno analizzati gli aspetti più rilevanti del Decreto Liquidità.

**MISURE DI SOSTEGNO**  
**ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE**

**3) *Il Decreto “Liquidità” ha previsto misure a sostegno delle imprese attraverso il sistema bancario?***

Sì: in particolare il Decreto Liquidità prevede il rilascio di garanzie in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

**4) *Chi fornisce le garanzie alle banche che erogano finanziamenti alle imprese?***

Il rilascio delle garanzie sui prestiti a imprese di medie e grandi dimensioni è affidato a Sace S.p.A. (società controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.).

Sace S.p.A. può concedere garanzie sui prestiti anche alle PMI (almeno 30 miliardi dei 200 stanziati), ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

**5) *Il Decreto “Liquidità” ha inciso sul Fondo Centrale di Garanzia per le PMI?***

Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le PMI, a sostegno di queste ultime e mid cap (aziende fino a 499 dipendenti), aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità, nonché a sostegno dei professionisti.

Il Fondo – già ampliato dal Decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono, con le eccellenze del Made in Italy, la spina dorsale del nostro sistema produttivo.

**6) *Come, a chi e per quali importi è concessa la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI?***

Fino al 31 dicembre 2020, la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI è concessa:

- a titolo gratuito;
- a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- fino a 5 milioni di importo massimo garantito.

La garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque in data successiva al 31 gennaio 2020.

**7) *Quali sono le percentuali di copertura della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI?***

Il Decreto Liquidità prevede le seguenti percentuali di copertura della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI:

- 100%, senza valutazione nel merito da parte del Fondo, per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o

professioni, danneggiate dall'emergenza Covid-19 (come da dichiarazione autocertificata dalle stesse), purché tali finanziamenti:

- prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione;
- abbiano una durata fino a 72 mesi;
- abbiano un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del beneficiario (come da ultimo bilancio o da ultima dichiarazione fiscale o ancora, per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, ivi compresa l'autocertificazione);
- 90% per tutte le altre operazioni di finanziamento (escluse quelle indicate al punto successivo) fino a 72 mesi, senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo. L'importo totale di tali nuovi finanziamenti non può superare, alternativamente:
  - il 25% del fatturato del 2019, o
  - il doppio della spesa salariale annua per il 2019 (o per l'ultimo anno disponibile); in caso di imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività, o
  - il fabbisogno per i costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi per piccole e medie imprese e nei successivi 12 mesi per imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

peraltro, per tali finanziamenti, ove concessi a imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro, si può arrivare al 100% della copertura grazie all'intervento dei Confidi o di altri fondi di garanzia (per prestiti di importo non superiore al 25% dei predetti ricavi).

Possono essere garantite anche:

- le imprese con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”;
- le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o che hanno presentato un piano attestato, a condizione che l’avvio della procedura sia successivo al 31 dicembre 2019.

Restano invece escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”;

- 80% di copertura per i finanziamenti effettuati a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere.

**8) *Sono previste specifiche misure con riferimento al settore turistico – alberghiero e a quello delle attività immobiliari?***

Sì: per le operazioni di investimento immobiliare nei settori in oggetto, la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

**9) *Fino a quando può essere rilasciata la garanzia da Sace S.p.A. alle imprese? E per quali finanziamenti?***

La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

La garanzia potrà coprire nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del Decreto Liquidità, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

**10) *Tutte le imprese hanno diritto ad ottenere la garanzia di Sace S.p.A. su un prestito?***

**No:** la garanzia di Sace viene rilasciata solo in favore di imprese che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014, e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea.

Per “impresa in difficoltà” deve intendersi un'impresa che presenti almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a)** società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata: impresa che abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- b)** società in nome collettivo e società in accomandita semplice: impresa che abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

- c) l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5, e
  - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

**11) *Il Decreto "Liquidità" ha posto dei limiti all'importo del prestito assistito da garanzia di Sace S.p.A.?***

Sì: l'importo del prestito assistito da garanzia di Sace non può essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

- 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato (ovvero dalla dichiarazione fiscale, se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio);
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio (ovvero dai dati certificati, se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio); qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si



fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Ai fini dell'individuazione del limite dell'importo garantito, occorre fare riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo.

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'art. 1 del DL 23/2020 ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo (quando la prima è parte di un gruppo), siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di Sace, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

## **12) *Quale percentuale di importo concesso in prestito è coperta da garanzia di Sace S.p.A.?***

La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

- a)** 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- b)** 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- c)** 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

Ai fini dell'individuazione della predetta percentuale, rileva il valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora la beneficiaria sia parte di un gruppo.

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

**13) Quali sono le caratteristiche della garanzia rilasciata da Sace S.p.A.?**

Una garanzia a prima richiesta, esplicita ed irrevocabile, conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

**14) Quali impegni deve assumersi l'impresa beneficiaria della garanzia di Sace S.p.A.?**

L'impresa che beneficia della garanzia, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene:

- a) non può approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
- b) assume l'impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- c) dovrà destinare il finanziamento coperto dalla garanzia a sostenere:

- costi del personale, o
- investimenti, o
- capitale circolante,

impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

**15) Quali sono le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia?**

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- a) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito:
- 25 punti base durante il primo anno,
  - 50 punti base durante il secondo e terzo anno,
  - 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- b) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito:
- 50 punti base durante il primo anno,
  - 100 punti base durante il secondo e terzo anno,
  - 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi.

**16) Quale deve essere il costo dei finanziamenti coperti da garanzia?**

Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.

Il minor costo dei rifinanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia ed il costo effettivamente applicato all'impresa.

**17) *Qual è la procedura che le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro devono seguire per ottenere il rilascio di finanziamenti garantiti da Sace S.p.A.?***

Le imprese con tali requisiti dimensionali devono seguire quella che il Decreto Liquidità indica come procedura semplificata, in base alla quale:

- a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da Sace presenta a un soggetto finanziatore (che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori) la domanda di finanziamento;
- b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a Sace e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa da Sace.

**18) *Quale procedura devono seguire invece le imprese con più di 5000 dipendenti e/o fatturato superiore a 1,5 miliardi?***

Le imprese che abbiano più di 5000 dipendenti o fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro devono ugualmente seguire la sopra indicata procedura.

Tuttavia, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro

dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da Sace, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa svolge in Italia rispetto a:

- contributo allo sviluppo tecnologico;
- appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;
- peso nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Il decreto ministeriale può elevare le percentuali di copertura della garanzia subordinatamente all'assunzione, da parte dell'impresa beneficiaria, di specifici impegni e condizioni.

**19) *Sono previste misure a sostegno dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese?***

Il Decreto Liquidità introduce misure a sostegno dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese, ivi compreso un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di Sace, per i rischi definiti “non di mercato” ai sensi della normativa dell'Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.

## **INTERVENTI DI CARATTERE FISCALE**

### **20) Sono previste forme di moratoria a favore di imprese e lavoratori autonomi?**

Il Decreto Liquidità interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia.

In particolare, vengono sospesi fino al 30 maggio 2020 i versamenti di:

- a) IVA,
- b) ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973 e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate dai soggetti sotto indicati in qualità di sostituti d'imposta,
- c) contributi previdenziali e assistenziali, e
- d) premi per l'assicurazione obbligatoria,

per i seguenti soggetti:

- imprese o lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, che hanno registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta;
- imprese o lavoratori autonomi con ricavi/compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, che hanno registrato un calo del fatturato

o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta;

- imprese o lavoratori autonomi che hanno iniziato ad operare successivamente al 31 marzo 2019, a prescindere dalle soglie di fatturato;
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

I versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, andranno effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o
- mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

***21) Sono previste forme particolari di moratoria a favore di imprese e lavoratori autonomi con sede/residenti in una delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza)?***

Sì: per le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano la propria sede o siano residenti in una delle 5 province più colpite, ovvero Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi o Piacenza, è stata prevista la sospensione del versamento IVA nel caso in cui si registri un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta, a prescindere dalle soglie di fatturato.

**22) Sono previste altre misure di sostegno per i lavoratori autonomi?**

I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi fino a 400mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, non subiranno, da parte del sostituto d'imposta, le ritenute su:

- redditi di lavoro autonomo e
- provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari

con riferimento ai ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto "Cura Italia") e il 31 maggio 2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 19 del DL 23/2020 e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:

- in un'unica soluzione entro il 31 luglio o
- mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

È stato inoltre prevista la non applicazione di sanzioni e interessi per insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP, a condizione che lo scostamento dell'importo versato rispetto a quello dovuto non superi il 20%.

Questa previsione si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.



**23) *Il Decreto “Liquidità” ha previsto proroghe per l’invio della Certificazione Unica?***

La scadenza per l’invio della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti è stata prorogata dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

È stata sancita la non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della predetta Certificazione Unica, purché la stessa avvenga entro il 30 aprile 2020.

**24) *Il Decreto “Liquidità” ha previsto proroghe per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni già prorogati al 20 marzo 2020 dal Decreto “Cura Italia”?***

Sì: si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dal Decreto “Cura Italia”, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

**25) *È stata prorogata la validità dei certificati attestanti la regolarità fiscale in caso di appalti?***

Sì: i certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall’art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020.

**26) Il Decreto “Liquidità” prevede misure di favore con riferimento alle spese effettuate per la sanificazione?**

La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta già attribuito, in virtù del Decreto “Cura Italia”, per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

**a) A quali tipologie di spese viene esteso il credito di imposta?**

Potranno godere del credito di imposta:

- le spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
- le spese relative all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi);
- le spese relative all’acquisto di detergenti per le mani e di disinfettanti.

**b) In che misura è previsto il credito di imposta per le suddette spese?**

Il credito d’imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all’importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.

**c) È previsto un termine entro il quale sono considerate le spese che beneficeranno del credito di imposta?**

Sì, il credito di imposta è previsto per le suddette categorie di spese effettuate fino al 31 dicembre 2020.

**27) Il Decreto “Liquidità” prevede altre misure di carattere fiscale?**

Sì; tra quelle più rilevanti si segnala l'intervento sulla disciplina, relativa agli utili distribuiti a società semplici, introdotta con il collegato fiscale alla Manovra di Bilancio di cui al Decreto Legge n. 124/2019).

Con tale intervento:

- sono stati ricompresi nell'ambito di applicazione di cui al collegato fiscale anche gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati;
- sono state chiarite le modalità applicative della ritenuta e dell'imposta sostitutiva per la quota di utile riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
- è stato disciplinato il regime fiscale della quota di utile riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
- è stato definito un regime transitorio.

## **SOCIETARIO**

### **28) Il Decreto “Liquidità” prevede particolari misure finalizzate a garantire alle imprese la continuità aziendale?**

Sì: il Decreto prevede misure destinate alle imprese che prima del manifestarsi della crisi per l'emergenza Covid-19 erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.

Tali misure, per quanto concerne il diritto societario, consistono:

- a)** in ambito di redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (o chiuso entro il 23 febbraio 2020 – data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza – e non ancora approvato), la valutazione delle voci, che deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (ai sensi dell'art. 2423-bis, c. 1, n.1, tenuto conto del Principio Contabile OIC 11), può essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 23 febbraio 2020 (senza tale correttivo, moltissime imprese sarebbero costrette a predisporre i bilanci senza la prospettiva della continuità); del criterio di valutazione deve essere data notizia nella nota informativa, anche mediante richiamo alle risultanze dell'esercizio precedente;
- b)** esclusione della postergazione del rimborso per i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, anche con riguardo ai finanziamenti infragruppo (con il fine di favorire i finanziamenti, seppur a titolo di capitale di credito e non di rischio);

c) inoltre, in tema di capitale sociale:

- le società che si trovino in situazione di perdite di oltre 1/3 del capitale sociale (art. 2446 c. 1 cod. civ. per s.p.a. e art. 2482-bis cod. civ. per le s.r.l.), non sono tenute alla ricapitalizzazione o alla riduzione del capitale sociale;
- le società che si trovino in situazione di perdite che comportano la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2447 cod. civ. per le s.p.a. e art. 2482-ter cod. civ. per le s.r.l.), non sono tenute alla ricapitalizzazione o alla riduzione del capitale sociale e contemporaneo aumento fino al minimo legale;
- le perdite del capitale sociale non sono causa di scioglimento/messa in liquidazione.

La “sterilizzazione” di cui sopra:

- varrà dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, e
- sarà valida anche se la società non acceda a procedure di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti (come già previsto dall’art. 182-sexies l. fall.).

L’organo amministrativo dovrà comunque convocare l’assemblea per informare delle perdite, predisponendo all’uopo la relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata (art. 2446 c. 1 cod. civ. e art. 2482-bis cc. 1, 2 e 3), ma i suoi poteri di gestione non saranno limitati ai soli fini di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale (come accadrebbe in caso di scioglimento della società ex art. 2486 cod. civ.).

---

**Genova**

via Assarotti, 15/10 – 16122  
T +39 010 882002  
F +39 010 876826 / 010 887086  
studiodeandrege@studiodeandre.it  
www.studiodeandre.it

***29) Il Decreto “Liquidità” prevede misure volte a difendere le imprese italiane da tentativi di scalata dall’estero che potrebbero essere favoriti dalla emergenza Covid-19?***

Sì: in particolare, vengono rafforzati i “poteri speciali” del Governo, consistenti in un “potere di veto” o di condizionamento all’assunzione di obblighi, attraverso l’anticipazione dell’ampliamento dell’ambito di intervento della disciplina “golden power” (già esistente nei settori difesa, telecomunicazioni, energia) ai settori di rilevanza strategica individuati dal Reg. 452/2019/UE, e dunque, tra l’altro, finanziario, creditizio, assicurativo, infrastrutture e tecnologie critiche (energia, trasporti, acqua, salute, sicurezza alimentare, accesso a informazioni sensibili, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersicurezza, nanoteconologie e bioteconologie).

In particolare, il Decreto “Liquidità” dispone, per l’esercizio di tali “poteri speciali”:

- a)** fino alla data di recepimento del Reg. 452/2019/UE, la soggezione all’obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri degli acquisti di partecipazioni in società che detengono asset in tutti i richiamati settori, a prescindere dalla rilevanza della partecipazione e anche se effettuate da soggetto intra-UE;
- b)** fino al 31 dicembre 2021 e al fine di contrastare l’emergenza da Covid-19, la soggezione all’obbligo di notifica per delibere, atti od operazioni che comportino modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità ovvero il cambiamento della destinazione di asset anche nei settori sopra richiamati;
- c)** sempre fino al 31 dicembre 2021, la soggezione all’obbligo di notifica per gli acquisiti di partecipazioni che interessino asset nei settori sopra richiamati e che:

- consentano a un soggetto estero, anche intra-UE di assumere il controllo della società, oppure
  - consentano a un soggetto estero extra-UE: **(i)** l'acquisto di partecipazioni che attribuiscono una quota del capitale o dei diritti di voto pari ad almeno il 10% e il valore dell'investimento sia pari o superiore a Euro 1.000.000; **(ii)** acquisizioni che determinino il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50%;
- d)** l'attribuzione al Governo del potere di aprire d'ufficio il procedimento per l'eventuale esercizio dei "poteri speciali" nel caso in cui l'impresa non adempia all'obbligo di notifica su di essa gravante.

In materia di trasparenza finanziaria, sono stati modificati ed integrati gli obblighi di comunicazioni di partecipazioni rilevanti previsti dall'art. 120 TUF, consentendo alla Consob:

- per società ad azionariato particolarmente diffuso, di rivedere al ribasso la soglia per le comunicazioni di acquisto di una partecipazione rilevante per la quale l'acquirente è tenuto a dichiarare gli obiettivi che intende perseguire nei sei mesi successivi (portandola dal 10, 20 e 25% al 5%) e
- per società ad azionariato particolarmente diffuso ma anche che non siano ad elevato valore di mercato (quest'ultimo requisito viene abrogato), di fissare, per un periodo di tempo limitato, soglie inferiori rispetto a quelle del 3% e del 5%, e ciò al fine di ampliare la platea dei destinatari anche alle PMI.

## **PROCEDURE CONCORDSUALI**

### ***30) Sono previste altre misure volte a garantire la continuità delle imprese in relazione alla disciplina del fallimento e dello stato di insolvenza?***

Sì: analogamente a quanto è stato previsto dalla legislazione di emergenza di altri Stati Europei (Svizzera, Spagna, Austria, Germania), e al fine di sottrarre le imprese all'apertura di una procedura - che sarebbe causata dall'emergenza Covid-19, che non gioverebbe ai creditori e che ingolferebbe i tribunali -, è stata prevista una sorta di "congelamento" delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati tra il 9 marzo e fino al 30 giugno 2020, che sono improcedibili.

Quanto sopra vale anche per i ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio (al fine di scongiurare il ricorso indiscriminato al fallimento, ma senza esporre l'imprenditore al rischio conseguente all'eventuale aggravamento del dissesto); l'eccezione è rappresentata dalla procedibilità dei soli ricorsi presentati dal P.M. e contenenti provvedimenti cautelari o conservativi, al fine di evitare condotte dissipative e opportunistiche ai danni dei creditori.

### ***31) E per i concordati preventivi o gli accordi di ristrutturazione?***

Sono state previste misure per le procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dell'emergenza Covid-19.

In particolare:



- a) in caso di concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione per i quali è già intervenuta l'omologa e che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021: il termine per l'esecuzione viene prorogato di sei mesi;
- b) in caso di procedimenti dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 per i quali non è ancora intervenuta l'omologa (e fermo restando che se è già stata tenuta l'adunanza dei creditori e non è stata raggiunta la maggioranza richiesta per l'omologa, l'istanza è inammissibile): il debitore **(i)** può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, la richiesta per la concessione di un nuovo termine (non superiore a 90 giorni e non ulteriormente prorogabile) finalizzato alla presentazione di un nuovo piano e una nuova proposta o di un nuovo accordo di ristrutturazione che tengano conto delle conseguenze economiche sopravvenute per effetto dell'emergenza Covid-19, ovvero **(ii)** di prorogare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati per un periodo massimo di sei mesi (in questo caso il debitore deve depositare memoria e documentazione che comprovino la necessità ed il Tribunale procede all'omologa acquisito il parere del Commissario Giudiziale, se nominato, e dando atto delle nuove scadenze);
- c) in caso di domanda di concordato "in bianco" o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione (e dopo l'ottenimento della sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali): il debitore può richiedere un'ulteriore proroga fino a 90 giorni, anche in presenza di un'istanza di fallimento, se la necessità di tale proroga è causalmente riconducibile all'emergenza Covid-19 e il Tribunale, acquisito il parere del Commissario Giudiziale, se nominato, concede la proroga se ricorrono gravi e giustificati motivi.

---

**Genova**

via Assarotti, 15/10 – 16122  
T +39 010 882002  
F +39 010 876826 / 010 887086  
studiodeandreg@studiodeandre.it  
www.studiodeandre.it

**32) *Il Decreto Liquidità “sterilizza” altri termini previsti in materia fallimentare?***

Si: quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 fa seguito la dichiarazione di fallimento, tale periodo non viene computato ai fini de:

- il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese per la dichiarazione di fallimento dell'impresa che ha già cessato l'attività (art. 10 l. fall.);
- i termini per la proposizione delle azioni revocatorie (art. 69 bis l. fall.).

**33) *L'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, già prevista per il 15 agosto 2020, è stata rinviata?***

Come sollecitato da molti operatori del settore, l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) è stata rinviata dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 (in una data appositamente non fissata nella sospensione feriale dei termini).

Dunque, allo stato, la disciplina contenuta nel CCII contiene due fasi di entrata in vigore:

- vengono dunque rinviate al 1° settembre 2021, attraverso la modifica della disciplina transitoria del D. Lgs. N. 14/2019 (art. 389 CCII), tutte le disposizioni originariamente destinate ad entrare in vigore il 15 agosto 2020 e, tra l'altro, tutte le disposizioni generali sui soggetti che partecipano alla regolazione della crisi e dell'insolvenza, le procedure di allerta e di composizione assistita, i nuovi strumenti di regolazione della crisi, le nuove regole sulla liquidazione giudiziale, quelle relative all'insolvenza dei gruppi di imprese e alla LCA, le nuove disposizioni penali;
- continuano ad essere invece regolarmente applicabili le disposizioni già entrate in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione del D. Lgs. n. 14/2019, tra cui quelle che hanno

modificato il codice civile in materia societaria (assetti organizzativi, governance delle s.r.l., responsabilità degli amministratori, obbligo di nomina degli organi di controllo e del revisore entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2019 per le s.r.l. che superano i parametri indicati dall'art. 2477 cod. civ.<sup>1 2</sup>.

La Relazione illustrativa al Decreto “Liquidità” chiarisce quali sono i motivi del differimento dell'entrata in vigore del CCII:

- il sistema delle misure di allerta è stato concepito nell'ottica di un sistema economico “stabile”, caratterizzato da oscillazioni fisiologiche: nell'attuale quadro di gravissima crisi su base mondiale, gli indicatori potrebbero non svolgere alcun ruolo concretamente selettivo ma anzi rivelarsi sfavorevoli;
- il CCII persegue il fine di salvataggio delle imprese e della continuità, in quanto la liquidazione giudiziale (erede del fallimento) viene concepita come *extrema ratio* per i casi nei quali non è possibile il ricorso a procedure alternative: procedure di concordato preventivo o di accorsi di ristrutturazione avrebbero poche possibilità di successo in un periodo di crisi degli investimenti e delle risorse;
- uno strumento giuridico nuovo è scarsamente compatibile con una situazione di sofferenza economica nella quale gli operatori hanno bisogno di stabilità a livello normativo e non di risentire di incertezze legate ad una disciplina in parti fondamentali inedita.

---

<sup>1</sup> Si ricorda che tali parametri sono: (i) obbligo di bilancio consolidato; (ii) controllo su società obbligata alla revisione dei conti; (iii) superamento per due esercizi consecutivi di anche uno solo tra i seguenti limiti: 1) totale attivo stato patrimoniale: Euro 4.000.0000; 2) ricavi vendite e prestazioni: Euro 4.000.0000; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

<sup>2</sup> Allo stato risulta in corso di presentazione un emendamento in sede di conversione del Decreto “Cura Italia” che propone di posporre la disciplina sulla responsabilità degli amministratori e sull'obbligo di nomina degli organi di controllo al 31 dicembre 2020).

***34) Per quanto riguarda le udienze e i termini processuali relativi alle procedure fallimentari o alle altre procedure concorsuali vi sono ulteriori novità?***

Fermo quanto sopra illustrato, il Decreto Liquidità, così come il precedente Decreto “Cura Italia”, non dispone alcuna eccezione per le udienze e i termini processuali relativi alle procedure concorsuali, che in linea di principio sono dunque assoggettate alla regola generale sul rinvio d’ufficio delle udienze e sulla sospensione dei termini prevista con l’art. 83 del Decreto “Cura Italia”, ora ulteriormente differito in forza del Decreto Liquidità all’11 maggio 2020.

***35) Nella vigenza del Decreto “Cura Italia” sono state peraltro fornite dagli operatori particolari interpretazioni sulla sospensione dei termini nei procedimenti concorsuali?***

Come abbiamo appena ricordato, i termini relativi alle procedure concorsuali sono – in linea di massima – sospesi e le udienze rinviate essendo la materia concorsuale compresa nella disciplina generale di cui all’art. 83 del Decreto “Cura Italia”.

Peraltro il Tribunale di Bergamo, con circolare del 2 aprile 2020, ha invitato i curatori, i liquidatori, i commissari straordinari, a svolgere le attività propedeutiche ai riparti e, nelle procedure con liquidità superiori a Euro 100.000, a predisporre un riparto parziale, pur confermando che i termini per l’opposizione al piano di riparto sono sospesi e ricominceranno a decorrere dal 16 aprile 2020.

Si è spinto oltre il Tribunale di Forlì, che, con provvedimento del 1° aprile 2020, al fine di favorire la circolazione del denaro e la tempestività dei pagamenti, con riguardo ai termini per il reclamo avverso il progetto di riparto parziale predisposto dal curatore ha riconosciuto

sussistenti le condizioni per la dichiarazione di urgenza e conseguentemente l'esclusione della sospensione dei termini.

Il Tribunale di Roma, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, con provvedimento del 2 aprile 2020, ha differito l'udienza fissata per l'adunanza dei creditori, e dunque anche il termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di proposte concorrenti, ritenendo che tali termini ricadano nella previsione generale dell'art. 83 Decreto Cura Italia e che non sia ravvisabile il presupposto per la dichiarazione di urgenza rappresentato dal pregiudizio delle parti derivante dalla ritardata trattazione.

***36) È sospeso il termine per l'insinuazione al passivo?***

Sì, come confermato anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 3 aprile 2020.

Ciò vale sia per l'insinuazione tempestiva (dovendo essere dunque rinviata l'udienza per l'esame dello stato passivo in modo tale che risulti differito anche il termine, da calcolarsi a ritroso, per il deposito dell'insinuazione al passivo), sia per l'insinuazione tardiva, il cui termine risulterà differito in ragione del periodo di sospensione.

***37) L'emergenza Covid-19 impatta in maniera significativa sui soggetti che si trovano in una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per i privati e le (piccole) imprese che non possono accedere alle procedure concorsuali (l. n. 3/2012). Sono stati previsti correttivi al riguardo?***

Al momento, a livello normativo, non sono stati previsti correttivi al riguardo. Peraltro, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha elaborato un

Documento (6 aprile 2020) contenente indicazioni operative finalizzate ad adeguare la disciplina delle procedure all'emergenza Covid-19 traenti le mosse dall'appiglio normativo fornito dall'art. 13, comma 4-ter, in forza del quale il debitore, quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni a lui non imputabili, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta.

In particolare, le indicazioni sono finalizzate a richiedere la sospensione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o dei piani del consumatore omologati e la modifica degli stessi, al fine di consentire l'esecuzione e la prosecuzione all'interno delle procedure già pendenti; il tutto secondo modalità semplificate rispetto alla procedura prevista dalla l. n. 3/2012.

Con una recente sentenza, il tribunale di Napoli (3 aprile 2020), prima dell'omologazione, ha del resto accordato al consumatore la sospensione e l'effettivo differimento della decorrenza degli effetti del piano in considerazione dell'impossibilità sopravvenuta di adempimento nei termini originariamente proposti per causa non imputabile al consumatore e derivante dall'emergenza Covid-19.

## **GIUSTIZIA**

### **38) Cosa prevede il Decreto “Liquidità” nel settore della giustizia con riferimento alle udienze e ai termini processuali?**

Il provvedimento dispone un ulteriore rinvio rispetto a quello già previsto con l’art. 83 del Decreto “Cura Italia”.

I processi civili (così come quelli penali, amministrativi, tributari, contabili e militari) con udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 vengono rinviati d’ufficio a dopo l’11 maggio 2020.

Tutti i termini procedurali per il compimento di qualsiasi atto sono sospesi nello stesso periodo di cui sopra: ciò vale anche per i procedimenti per cui non è fissata udienza in tale arco temporale.

Il 12 maggio 2020 diventa dunque il primo giorno della fase “due”, quella in cui è possibile ricominciare a tenere udienze e si computano i termini.

Resta comunque ferma, fino al 30 giugno 2020, l’attribuzione ai capi degli uffici giudiziari del compito di adottare misure organizzative che consentano il rispetto degli standard di sicurezza individuati dal Ministero della Salute (tra cui la limitazione e regolamentazione degli accessi ad uffici, lo svolgimento delle udienze ove possibile da remoto e in modalità telematica, il rinvio delle udienze successivamente al 30 giugno 2020).

Il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini operano con lo stesso ambito di applicazione previsto dall’art. 83 del “Decreto Cura Italia” e dunque in tutto il settore civile (comprese le

materie fallimentari - salve le novità specificamente introdotte al riguardo ed ivi illustrate - ed esecutive), ad eccezione di:

- procedimenti riguardanti le materie particolarmente urgenti già ivi individuate (tra l'altro: alimenti od obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, minori, diritti fondamentali della persona, ordini di protezione contro gli abusi familiari, tutela o amministrazione di sostegno o interdizione o inabilitazione, espulsione di cittadini stranieri, sospensione dell'esecuzione di sentenze), ovvero
- procedimenti la cui ritardata trattazione possa comportare un grave pregiudizio, che devono essere dichiarati urgenti dall'organo a ciò preposto.

L'ulteriore differimento all'11 maggio 2020 si applica dunque:

- ai procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, nonché
- in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie,

quando tali procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

### ***39) Il Decreto "Liquidità" contiene specifiche previsioni per i termini di scadenza dei titoli di credito?***

Sì, in quanto il Decreto, accogliendo le istanze dei processualisti e del notariato, prevede che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del Decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono



sospesi per lo stesso periodo. I debitori, ma anche gli obbligati in via di regresso o di garanzia, possono beneficiare della sospensione ma anche rinunciarvi espressamente.

Con riguardo agli assegni bancari e postali:

- viene sospeso il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario, così come per il pagamento dell'assegno tardivo;
- il beneficiario può comunque presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione.

Il titolo continua pertanto a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del soggetto traente l'assegno.

Tuttavia, in caso di mancanza di provvista, opererà la sospensione della presentazione con conseguente temporanea mancata elevazione del protesto e dell'iter sanzionatorio.

Non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione, mentre se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo viene sospeso.

Viene altresì sospeso l'obbligo per i pubblici ufficiali di: **(i)** trasmettere i protesti levati dal 9 marzo alla Camera di Commercio (se già trasmessi e pubblicati, la Camera di Commercio provvede d'ufficio alla cancellazione), e **(ii)** di informare il Prefetto.

## **ULTERIORI AMBITI DI INTERVENTO**

### **DEL DECRETO “LIQUIDITÀ”**

#### ***40) Il Decreto “Liquidità” estende la tipologia di lavoratori che possono essere destinatari di trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario?***

Il Decreto Liquidità interviene anche in materia di ammortizzatori sociali, disponendo, tra le altre cose, l'estensione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020 (che si aggiungono quindi a quelli che erano assunti alla data del 23 febbraio 2020).

Anche a tali lavoratori non si applicherà quindi la disposizione, di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 148/2015, ai sensi del quale servirebbe un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione della prestazione.

#### ***41) Il Decreto “Liquidità” prevede misure di favore con riferimento alle strutture sanitarie private?***

Sì; la norma, con riferimento alle strutture sanitarie che sono state inserite nel piano straordinario di ampliamento dei posti letto in terapia intensiva e sub-intensiva per fronteggiare l'emergenza sanitaria da coronavirus, prevede la possibilità per le Regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e per le Province autonome di Trento e Bolzano, di riconoscere, limitatamente al periodo dello stato di emergenza, e quindi fino al 31 luglio 2020, e anche in

deroga ai limiti di spesa previsti dall'art. 45, comma 1-ter D.L. n. 124/2019 (conv. in L. 157/2019) e in deroga all'art. 8 sexies, comma 1-bis, D.L. n. 502/1992:

- una remunerazione di una specifica funzione assistenziale connessa ai maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19;
- un incremento tariffario, per le attività rese nei confronti dei pazienti COVID. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi (a tal proposito, in vigenza di tali accordi rinegoziati, gli enti del SSN corrispondono agli enti privati, un corrispettivo mensile nel limite del 70% dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020, a titolo di acconto e salvo conguaglio) e dei contratti di cui all'art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992.

Le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell'incremento tariffario saranno definite con decreto del ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

#### ***42) Il Decreto "Liquidità" prevede altre particolari misure per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19?***

Sì: con riferimento ai rapporti bancari, il Decreto Liquidità riconosce la possibilità che i contratti in generale (art. 117 TUB), i contratti di credito (art. 125-bis TUB), i contratti quadro (art. 126-quinquies TUB) e i servizi di trasferimento tra conti di pagamento (art. 126-quinquiesdecies TUB) possano essere conclusi con la clientela al dettaglio a distanza anche con modalità semplificate.

Dalla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità e fino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissato per il 31 luglio 2020), infatti, è sufficiente il consenso espresso mediante posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, purché:

- accompagnato da copia di valido documento di riconoscimento;
- faccia riferimento ad un contratto identificato in modo certo;
- il tutto venga conservato con strumenti idonei a garantirne sicurezza, integrità, immodificabilità.

L'intermediario metterà a disposizione copia del contratto su supporto durevole e ne consegnerà copia cartacea alla prima occasione utile.

Le stesse forme semplificate sono consentite per l'esercizio da parte del cliente del diritto di recesso (quando tale diritto è riconosciuto dalla legge).